

**COMUNICAZIONE 18/2022/NFAL**

---

**Da** tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it <tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it>**A** raffaella.paveri@odcec.lecco.it <raffaella.paveri@odcec.lecco.it>**Data** giovedì 24 novembre 2022 - 12:19

---

Tribunale Ordinario di Lecco.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: FALLIMENTARE (nuovo rito)

Numero di Ruolo generale: 18/2022

Giudice: TOTA EDMONDO

Debitore: RINNOVO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 24/11/2022

Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 24/11/2022 12:19

Registrato da CAMPANELLO TIZIANA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

---

Bodypart.txt

IndiceBusta.xml

Comunicazione.xml

18-22.pdf.zip

**SI PRENOTI  
A DEBITO**  
(artt. 146 d.p.r. 115/2002  
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Lecco  
Sezione I civile  
Fallimentare

Sent. 24/2022  
Fall. 18/22  
Cron. M&O  
Rep 32

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori  
Dott. Ersilio Secchi Presidente  
Dott. Mirco Lombardi Giudice  
Dott. Edmondo Tota Giudice Relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 44/2022 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 4 luglio 2022

**DAL**

PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

**NEI CONFRONTI DI**

RINNOVO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02952560130], con sede legale in Lecco Viale Montegrappa 24, difesa dall'avv. Carlo Galli come da procura inserita nel fascicolo telematico

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato in fatto che:

- con istanza in data 4 luglio 2022 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi il fallimento della RINNOVO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
  - con decreto del 6 luglio è stata fissata udienza prefallimentare per il giorno 27 luglio 2022;
  - in data 14 luglio 2022 la Società ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva e contestuale richiesta di concessione del termine di cui all'art. 161 l. fall.;
  - il Tribunale ha concesso termine fino al 12 settembre poi prorogato fino all'11 novembre 2022 per il deposito della domanda definitiva;
  - in data 17 novembre 2022, preso atto dell'impossibilità di definire un piano di ristrutturazione concordato con i creditori e aderendo all'istanza del Pubblico Ministero, il liquidatore della RINNOVO IMMOBILIARE ha chiesto dichiararsi il fallimento della Società, con rinuncia implicita alla domanda prenotativa del 14 luglio;
- osserva quanto segue.

Firmato Da: TOTA EDMONDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40380ba4d1fb067f - Firmato Da: CAMPANELLO TIZIANA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1454c46



TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE I CIVILE

- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Lecco**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene alle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall., deve affermarsene il superamento atteso che dal bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2020 risulta un attivo superiore a 700 mila euro e un passivo di oltre 1,4 milioni di euro.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che, come indicato nell'istanza di fallimento del Pubblico Ministero, pende presso questo Tribunale con R.G.E. 184/2021 un processo per espropriazione immobiliare per il recupero di un credito scaduto dell'importo di 332 mila euro.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, tenuto conto che la RINNOVO IMMOBILIARE si trova in stato di liquidazione dal giugno 2016, viene in rilievo la regola secondo cui la valutazione di tale presupposto della dichiarazione di fallimento "deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6170).
- Nel caso di specie, considerato che la Società presenta da tempo un patrimonio netto negativo (658 mila euro al 31.12.2020) e che, secondo le dichiarazioni dello stesso liquidatore sociale, il valore presumibile di realizzo dell'attivo, costituito da immobili, è stimato in circa 555 mila euro a fronte di un debito di oltre 1 milione di euro, non può revocarsi in dubbio l'insolvenza della resistente intesa come irreversibile incapacità di soddisfare il ceto creditorio.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA il fallimento della RINNOVO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02952560130], con sede legale in Lecco, Viale Montegrappa, 24;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Edmondo Tota;
- 3) NOMINA Curatore, la dott.ssa **Raffaella Paveri**;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **21/03/2023, ore 12:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Edmondo Tota, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;



TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE I CIVILE

- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 21/11/2022.

Il Giudice estensore  
*Dott. Edmondo Tota*

Il Presidente  
*Dott. Ersilio Secchi*

TRIBUNALE DI LECCO  
24 NOV. 2022  
DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO  
CON FIRMA DIGITALE DAL  
CANCELLIERE (art.4 DPR 123/2001)

